



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli Nord- Ente Pubblico non economico

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E DEI GRUPPI di STUDIO

Premessa

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni Consultive istituite dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord (di seguito, per brevità, anche "Consiglio dell'Ordine").

Le Commissioni Consultive, istituite presso l'Ordine si dividono in Commissioni Istituzionali, Commissioni di Studio e Culturali.

Le Commissioni Istituzionali sono prerogativa del Consiglio, i membri delle Commissioni Istituzionali sono designati di diritto tra i componenti il Consiglio dell'Ordine.

Le Commissioni di Studio e Culturali sono invece dotate di autonomia propria, organizzate in corrispondenza di due macro aree "Attività Professionale" e "Attività Economica e d'Impresa", governate da una struttura di indirizzo che si coordina con uno o più Consiglieri responsabili di Dipartimento.

La struttura di indirizzo si compone:

- Consigliere/i Responsabili di Dipartimento/i
- Presidente di Commissione
- Vice Presidente o Vice Presidenti
- Segretario
- Coordinatore scientifico o componente del Comitato scientifico

I componenti la struttura d'indirizzo devono essere iscritti all'Ordine Napoli Nord, fatta eccezione per il Coordinatore scientifico (o per i componenti del Comitato scientifico in caso di pluralità di partecipanti), che potrà essere un esponente del mondo scientifico/accademico o un professionista iscritto in altro albo professionale; nel caso venga istituito il Comitato scientifico, questi potrà avere pertanto anche natura multidisciplinare.

Il Coordinatore/Comitato scientifico ha funzioni consultive e propositive, sia nell'individuazione dei temi e degli argomenti da trattare negli eventi formativi, sia nella segnalazione di relatori particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, le singole Commissioni di studio, una volta acquisite le "schede obiettivo" fissate dal Consiglio dell'Ordine, preparano il piano annuale delle attività da sottoporre al medesimo Consiglio per l'approvazione e per la successiva trasmissione al Consiglio Nazionale, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento Nazionale per la Formazione professionale continua.

Il Piano annuale delle attività formative proposte dalle singole commissioni di studio ed approvato dal Consiglio consentirà ai Consiglieri responsabili dell'Area Formazione di allestire il Piano Annuale Formativo da diffondere nella maniera più efficace e tempestiva agli iscritti, previa sua trasmissione al Consiglio Nazionale così come disciplinato dall'art.6 co. 5 lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale.

Sono Commissioni Istituzionali: la Commissione Albo, Tutela e Ordinamento, la Commissione Tirocinio Professionale e Giovani, la Commissione Liquidazione Parcelle, Commissione Formazione.

Sono Commissioni di Studio tutte le Commissioni istituite in corrispondenza delle due macroaree "Attività Professionale" e "Attività Economica e d'Impresa". Ciascuna macroarea è articolata per dipartimenti e commissioni di studio relative.

Le Commissioni di studio sono istituite all'inizio di ogni mandato consiliare o, quando esigenze di approfondire particolari tematiche lo richiedano, anche nel corso del mandato stesso.

Sono Commissioni Culturali quelle diverse dalle precedenti.

Ogni iscritto all'Ordine, considerate le aree di maggior interesse, può chiedere di partecipare ai lavori ed alle riunioni di una o più commissioni, previa richiesta di iscrizione da inviare all'Area Formazione istituita presso la segreteria dell'Ordine o direttamente all'indirizzo di posta elettronica della commissione risultante dal sito.

La partecipazione alle singole riunioni di Commissione fa maturare ad ogni partecipante 1 credito formativo.

L'elenco delle Commissioni è allegato al presente Regolamento e sarà disponibile sul sito dell'Ordine.

1. Funzioni delle Commissioni e dei Gruppi

1. Le Commissioni Consultive (di seguito "Commissioni") e i Gruppi di studio (di seguito "Gruppi") sono istituiti dal Consiglio dell'Ordine con il fine di fornire linee guida di comportamento ed elementi di valutazione su qualsiasi materia inerente l'esercizio della professione e di effettuare studi e indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività professionale.
2. Le Commissioni hanno il compito di analizzare nuove normative anche al fine di formulare proposte o documenti che siano d'ausilio nell'attività del professionista.
3. Di concerto con i Consigli di altri Ordini professionali potranno essere istituite Commissioni o Gruppi misti, per l'esame congiunto di argomenti di comune interesse.
4. Le Commissioni ed i Gruppi hanno rilevanza esterna autonoma; si coordinano con il Consigliere/i responsabili di Dipartimento; il Consiglio potrà comunque deliberare la stampa e la divulgazione di elaborati e scritti secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento.
5. Le Commissioni Consultive potranno proporre al Consiglio dell'Ordine gli eventi formativi relativi alle proprie materie di competenza.
6. Tutte le spese per il funzionamento, le prestazioni e le attività delle Commissioni o dei Gruppi sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate.



2. Numero e competenze

1. Il numero delle Commissioni e dei Gruppi e le materie di competenza sono determinate dal Consiglio dell'Ordine.
2. Le Commissioni di Studio sono articolate in corrispondenza di due macroaree:
 - Commissioni Attività professionale
 - Commissioni Attività d'Impresa

Le macroaree sono organizzate per dipartimenti modulabili, secondo criteri flessibili allineati alle dinamiche di contesto socio-economico e della professione.

Le Commissioni Attività professionale, sono organismi (microsistemi) dell'Ordine istituiti per promuovere e produrre attività formativa demandata agli Ordini territoriali, in linea con le disposizioni normative rese dal D.Lgs n.139/2005 nonché dal Regolamento Nazionale per la Formazione professionale continua art. 6 e 7.

Le Commissioni Attività d'impresa, anch'esse microsistemi dell'Ordine sono istituite, invece, per studiare ed approfondire il sistema impresa (modello organizzativo e produttivo) cogliendo i riverberi professionali, legati alle materie finanziarie, economico-aziendali e giuridiche - societarie.

3. Durata

1. Le Commissioni e i Gruppi restano in carica sino all'esaurimento del compito affidato e comunque sino a quando il Consiglio dell'Ordine, insediatosi successivamente a quello che ha nominato i componenti, non avrà provveduto a deliberare in merito. In caso di riconferma dei partecipanti alle Commissioni, i componenti delle stesse che non vogliano più partecipare ai lavori, dovranno inviare richiesta di cancellazione.
2. Le Commissioni e i Gruppi misti istituiti con altri Ordini professionali non possono essere sciolti prima che abbiano esaurito il proprio programma.

4. Composizione delle Commissioni consultive e dei Gruppi di Studio.

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi, dei quali possono far parte anche esperti non iscritti all'Albo, sono nominati dal Consiglio.
Il Consiglio dell'Ordine nomina il Presidente, uno o più vicepresidenti ed il Segretario di ogni commissione. Nella designazione del Presidente il Consiglio tiene conto della anzianità di appartenenza alla Commissione o al Gruppo e di iscrizione all'Albo, delle competenze professionali specifiche, dell'attività svolta nell'interesse della categoria e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della nomina.
2. La carica di Presidente di Commissione potrà essere ricoperta per una sola Commissione.
3. Ai lavori delle Commissioni e dei Gruppi possono presenziare, senza diritto di voto, i Consiglieri ancorché non delegati.
4. Per ogni Commissione è istituito un Comitato scientifico composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti di provata esperienza, anche non iscritti all'ordine.
Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i componenti un coordinatore del Comitato scientifico.



5. Il Presidente della Commissione, tramite il Consigliere Delegato al Dipartimento, può proporre al Consiglio dell'Ordine la nomina di un relatore esterno per comprovate esigenze di formazione dei componenti della Commissione in materia di particolare complessità. A tal fine è prevista la possibilità che ogni Commissione possa impegnarsi, previa apposita delibera consiliare, per un importo massimo annuo € 1.000,00.

5. Compiti del Consigliere con Delega al Dipartimento

1. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio in merito alle attività della Commissione o del Gruppo.
2. A tal fine al Consigliere Delegato è conferito potere di impulso e coordinamento per il conseguimento degli obiettivi fissati.
3. In particolare il Consigliere Delegato:
 - a) opera in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine stesso;
 - b) propone, acquisito il parere della Commissione, il calendario annuale degli eventi formativi per le materie di propria competenza, ovvero propone all'occorrenza l'organizzazione di eventi straordinari;
 - c) coordina i lavori della Commissione o Gruppo, in collaborazione con il rispettivo Presidente;
 - d) applica e promuove provvedimenti intesi ad agevolare, migliorare o integrare i lavori della Commissione;
 - e) ha facoltà di presenziare ai lavori e riferisce al Consiglio dell'Ordine circa le attività svolte, la partecipazione dei componenti ed i provvedimenti adottati o da adottare;
 - f) propone al Consiglio dell'Ordine le deliberazioni che si rendono necessarie circa la composizione e l'attività della Commissione e Gruppi, con particolare riguardo ai provvedimenti che, comportando spese, rientrano nella competenza del Consiglio;
 - g) illustra al Consiglio dell'Ordine eventuali elaborati o documenti della Commissione o Gruppo al fine di successive eventuali pubblicazioni e divulgazioni.

6. Compiti del Presidente della Commissione o Gruppo

1. Il Presidente è responsabile dei lavori della Commissione e pertanto:
 - a) formula, di concerto con il Consigliere Delegato, un piano generale dei lavori che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio dell'Ordine;
 - b) redige, di concerto con il Consigliere Delegato, il calendario annuale delle riunioni;
 - c) indica i relatori per la trattazione degli specifici argomenti qualora il caso lo richieda, propone al Consigliere Delegato la formazione di sottocommissioni o gruppi di lavoro, indicandone la composizione ed il responsabile;
 - d) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate all'unanimità;
 - e) sottoscrive, unitamente al Segretario della Commissione, il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere o elaborato;



- f) propone al Consigliere Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi e ricerche;
- g) cura la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione o del Gruppo.

7. Compiti del Segretario della Commissione o Gruppo

1. Sono compiti del Segretario:
 - a) la redazione e la sottoscrizione dei verbali delle riunioni;
 - b) la raccolta delle firme sui fogli presenza che, a propria cura, dovranno essere consegnati in Segreteria al termine delle riunioni ed inviati entro il 31 gennaio di ogni anno all'Ufficio Crediti per l'assegnazione dei crediti FPC imputabili all'anno precedente;
 - c) l'assolvimento dei compiti a lui assegnati dal Presidente della Commissione o Gruppo;
 - d) la trasmissione a mezzo mail del verbale delle riunioni ai consiglieri delegati.
2. In caso di impedimento del Segretario, i compiti ad esso demandati saranno assolti da altro componente della Commissione indicato dal Presidente della stessa.

8. Criteri per la selezione dei componenti le Commissioni e Gruppi

1. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti sulla base di inderogabili criteri di competenza e spirito di servizio.

9. Individuazione dei componenti le Commissioni e Gruppi

1. I candidati a componenti delle Commissioni sono nominati su richiesta dell'Iscritto dal Consiglio dell'Ordine.
2. I candidati ai Gruppi sono segnalati al Consiglio dell'Ordine, su impulso del Presidente della Commissione ovvero del Consigliere Delegato.

10. Designazione

1. Il Consiglio dell'Ordine, sentito il parere del Consigliere Responsabile di Dipartimento, valutate le richieste di partecipazione, procede alle eventuali nomine.
2. La nomina a componente delle Commissioni o dei Gruppi viene comunicata all'interessato dal Presidente dell'Ordine.
3. Ciascun Iscritto potrà, di norma, far parte al massimo di due Commissioni o Gruppi; tuttavia, ove il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, ed in casi eccezionali, può nominarlo componente anche di altre Commissioni.
4. La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive indette dalle



Commissioni, dai Gruppi o anche dai singoli nuclei di lavoro nel corso di ciascun anno solare, comporta la decadenza automatica degli assenti. La decadenza è annotata a verbale.

5. Le dimissioni dagli incarichi di Componente, Segretario, Vicepresidente, Presidente o Delegato della Commissione devono essere rassegnate in forma scritta. Se le dimissioni vengono accettate dal Consiglio dell'Ordine e quest'ultimo non stabilisce una loro diversa decorrenza, esse hanno effetto dal momento in cui chi le ha rassegnate riceve formale comunicazione scritta della loro accettazione.

11. Riservatezza

1. I componenti delle Commissioni o dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori. Si impegnano altresì ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

12. Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione

I pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, realizzate dalle Commissioni ed i verbali delle riunioni sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta esclusivamente al Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine ha pertanto facoltà di utilizzare, anche parzialmente, il testo originale, senza che possano essere avanzate pretese o diritti da parte degli Autori. In caso di pubblicazione, sarà fatta menzione dei nomi di tutti i partecipanti ai lavori della Commissione con eventuale specifica indicazione del nome di ogni singolo Autore, se l'elaborato è composto di parti diverse.

Il Consigliere Segretario
(dott. Francesco Corbello)



Il Presidente
(dott. Antonio Tuccillo)

